

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4683 di Mercoledì 22 aprile 2020

La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2

Il documento tecnico dell'Inail al vaglio del Governo che riporta la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione. Le classi di rischio delle attività lavorative.

Roma, 22 Apr ? In attesa della cosiddetta **Fase 2**, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l'elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell'emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.

Infatti "l'andamento dell'epidemia, che sta dimostrando l'efficacia delle misure contenitive, necessita **attente valutazioni nella modularità delle attività produttive** che possono essere attivate in prima istanza". E in questo senso gli indicatori epidemiologici "sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro".

A sottolinearlo è un importante documento dell'Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.

Stiamo parlando del "**Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione**" che è finalizzato a fornire "elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un'adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all'epidemia".

In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail "evidenzia **tre aspetti valutativi di interesse**:

- l'analisi di processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
- il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale".

Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Le variabili e le classi di rischio delle attività lavorative
- Le strategie di prevenzione e la gestione degli spazi di lavoro
- Le considerazioni finali dell'Inail e il lavoro a distanza

Le variabili e le classi di rischio delle attività lavorative

Il documento si compone di due parti: la prima per definire l'ambito di rischio con riferimento ad ogni attività e la seconda per fornire linee di contenimento del rischio nei luoghi di lavoro.

E nella prima parte si segnala che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro "può essere classificato secondo **tre variabili**:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Questi profili di rischio possono poi assumere una "diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate". Inoltre "va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti 'terzi', ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni".

Riguardo poi alla **metodologia di valutazione integrata** viene poi riportata una **matrice di rischio** e, a titolo esemplificativo anche una **tabella** che "illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati".

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero occupati (ISTAT 201 in migliaia)
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0
	MANUTENTORI	
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7
	OPERATORI ECOLOGICI	
F	CONSTRUZIONI	1555.6
	OPERAI EDILI	
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8
	FARMACISTI	
	CASSIERI	
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9
	CORRIERI	
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1
	ADDETTI ALLE MENSE	
	CAMERIERI	
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3
	MICROBIOLOGI	
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4
	FORZE DELL'ORDINE	
P	ISTRUZIONE	1592.9
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	
	INTERPRETI	
	ATLETI PROFESSIONISTI	
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0
	AGENZIE FUNEBRI	
	PARRUCCHIERI	
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1
	BADANTI	

Rimandiamo poi agli allegati che riportano dettagliate tabelle di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale.

Le strategie di prevenzione e la gestione degli spazi di lavoro

Riguardo alle **strategie di prevenzione** si indica che sulla base dell'approccio evidenziato relativo alla matrice di rischio si possono adottare "una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori".

Se nella gestione della prima fase emergenziale si sono attuate una "serie di misure organizzative di prevenzione e protezione rese necessarie nel contesto emergenziale", si sottolinea che il "sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel

tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la **naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica**".

In questo senso nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, "è imprescindibile il **coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale**, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo".

C'è dunque la necessità di adottare una serie di azioni "che **vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)** atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure possono essere così classificate:

- **Misure organizzative**
- **Misure di prevenzione e protezione**
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**".

Tra le tante misure indicate riprendiamo quelle relative alla **gestione degli spazi di lavoro**.

Gli spazi di lavoro "devono essere rimodulati nell'ottica del **distanziamento sociale** compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc". Mentre per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente "potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.)".

Inoltre per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici "deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate".

Devono poi essere "limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti".

Infine l'accesso di fornitori esterni "potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento".

Le considerazioni finali dell'Inail e il lavoro a distanza

Riportiamo alcune **considerazioni finali** del documento.

Si indica che le **attività produttive con rischio basso o medio-basso** "potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato".

In particolare si ricorda che le **attività del settore manifatturiero e delle costruzioni** presentano per le tre variabili considerate, "un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione" con riferimento alle misure proposte nel documento.

Tuttavia vanno tenute presenti "le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese".

Analoghe valutazioni, "pur nella necessità di considerare l'impatto sulla mobilità di terzi e di garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni **settori del commercio e dei servizi**". Vanno valutati i rischi connessi alla mobilità dei lavoratori legati al pendolarismo, "al *commuting*, che necessitano di interventi specifici nel settore dei trasporti pubblici adottando apposite misure preventive".

Infine va fatta una attenta riflessione "su quei settori lavorativi che comportano intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la **scuola**".

In ogni caso nella fase di transizione "sarà necessario consolidare l'incentivazione del **lavoro a distanza** potenziando le forme di supporto organizzativo anche con strumenti di *coaching* e di formazione, che permetteranno soprattutto nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la natura dei processi produttivi".

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sulle varie misure organizzative e di prevenzione e protezione.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, "[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)", documento in versione bozza (formato PDF, 900 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)

• Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).